ITALO PAPINI

D

Gli scambi commerciali fra Italia, Eritrea, Somalia e Libia in regime di occupazione militare britannica

Estratto dalla "Rivista di Politica Economica"
Anno XXXVII - III Serie - Fasc. XII - Dicembre 1947

ROMA 1947 - TIPOGRAFIA TERME - VIA PIETRO STERBINI, 6

Gli scambi commerciali tra Italia, Eritrea, Somalia e Libia in regime di occupazione militare britannica

ITALO PAPINI

RIASSUNTO: *Dopo aver ricordato con sintetici dati statistici che in anni normali ante guerra l'intercambio Italia-Colonie raggiunse cifre altissime, l'A. illustra le cause della sua caduta precipitosa durante la prima fase della guerra e ancor di più durante l'occupazione britannica dell'Eritrea, della Somalia e della Libia. Quindi descrive le norme italiane ed inglesi regolanti gli scambi nell'attuale regime di occupazione. Infine, elaborando dati estratti da statistiche ufficiali, mette in evidenza la modesta entità di tali scambi, prospettando però la possibilità di una loro ripresa con l'auspicata attribuzione dell'amministrazione fiduciaria all'Italia.*

1. - *La politica commerciale inglese in Eritrea, Somalia e Libia* — Sul valore del movimento commerciale tra l'Italia e le sue Colonie prima della guerra si hanno i seguenti dati, che sono gli ultimi pubblicati ufficialmente:

Anno	PAESE	(Valori in lire)		
		IMPORTAZIONE	ESPORTAZIONE	TOTALE
1937	Libia . . .	522.402.498	107.382.346	626.784.844
	A. O. I. (*) .	2.110.329.000	245.117.000	2.355.446.000
		2.632.731.498	352.499.346	2.982.230.844
1938	Libia . . .	786.456.070	97.115.505	883.571.575
	A. O. I. (*) .	2.477.057.053	191.877.000	2.668.934.053
		3.263.513.123	288.992.505	3.552.505.628

(*) Compresa l' Etiopia.

Si sa, inoltre, che nel primo semestre del 1939 l'A.O.I. importò dall'Italia merci per L. 733.443.256 ed esportò in Italia merci per L. 74.175.246; un totale, cioè, di L. 807.618.502.

Per dare un'idea più completa del progressivo accrescimento che tale movimento commerciale registrò in passato e dell'alta percentuale rappresentata dal commercio con la Madrepatria sul totale del movimento del-

la Libia e dell'A.O.I. è opportuno riportare i seguenti dati, resi noti recentemente (1):

	(Valori in milioni di lire)							
	1924	%	1929	%	1934	%	1939 (*)	%
Importazione **totale** delle Colonie Italiane	531		732		565		1163	
Importazione delle Colonie Italiane dall'Italia	322	60	458	62	373	66	1003	86
Esportazione **totale** delle Colonie Italiane	150		178		150		147	
Esportazione delle Colonie Italiane verso l'Italia	78	52	89	55	101	67	109	74

(*) I dati per il 1939 si riferiscono ai soli primi 5 mesi e comprendono l'Etiopia.

Questo cospicuo e promettente movimento venne quasi a cessare con lo scoppio della guerra, giacchè dall'A.O.I. dopo l'11 giugno 1940 giunsero limitatissimi quantitativi di sole merci pregiate per via aerea e ancor minori ve ne furono inviati; e con la Libia gli scambi si limitarono ai soli rifornimenti indispensabili, mediante convogli militari. Con la totale occupazione militare inglese — 1941 per l'A.O.I. e 1943 per la Libia — tale limitato movimento commerciale fu troncato del tutto, come è ovvio, e solo nel 1946 riprese su scala ridotta.

Senonchè, perdurando la guerra, agli scambi italo-coloniali — dopo un periodo più o meno lungo di completo isolamento di ogni Colonia — si sostituirono a poco a poco scambi, prima sporadici e poi sempre più intensi e regolari, tra ciascuna di esse e vari paesi sotto controllo alleato, come Malta, Cipro, Tunisia, Egitto, ecc. per la Libia; Etiopia, Sudan, Egitto, Palestina, Siria, Cipro, Yemen, Aden, ecc. per l'Eritrea; Chenia, Zanzibar, Tanganica, Etiopia, Aden, Somaliland per la Somalia, oltre agli scambi diretti tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti e questa o quella delle nostre Colonie.

In un secondo tempo, sempre durante la guerra ed anzi sotto lo stimolo delle esigenze belliche, il raggio d'azione del commercio delle nostre Colonie si estese; specialmente quello dell'Eritrea, nella quale l'iniziativa e la perizia degli Italiani avevano dato vita ad attività produttive tali da permettere al territorio di divenire un vero emporio di tutto il Medio Oriente. Nuovi paesi entrarono così nell'ambito del commercio coloniale italiano: Grecia, Turchia, Sud Africa, Algeria, Iran, Irak, Arabia Saudita, India, ecc.

Se pure nessun rapporto commerciale poteva essere allora riallacciato con l'Italia, ciascuno riteneva tuttavia che ciò sarebbe avvenuto a guerra finita. Invece molto tempo dovette passare prima che la semplice possibilità teorica di tali scambi fosse ammessa; e invano le categorie interessate in ciascuna Colonia chiesero alle Autorità britanniche di voler finalmente rompere l'isolamento dalla Madrepatria.

(1) I. Papini: *L'interdipendenza economica tra Italia, Eritrea, Somalia e Libia e l'amministrazione fiduciaria*, « Affrica », luglio 1947.

Si leggeva, ad esempio, nell'organo dell'Associazione per l'Esportazione della Produzione Eritrea (A,E.P.E.), il « *Bollettino* » del 15 maggio 1945, il seguente brano: « le esportazioni si troveranno a dover lottare sempre più aspramente su alcuni mercati che tendono ad emanciparsi ... per cui sarà indispensabile che alla produzione locale siano aperti altri sbocchi: per esempio, nella Madrepatria, come tanto si auspica ».

Ma le Autorità britanniche, così in Eritrea come altrove, non intendevano assolutamente riaprire i rapporti commerciali con l'Italia, avendo ovviamente interesse all'asservimento economico dei mercati occupati militarmente, ai fini della economia imperiale inglese. Così stimolarono le produzioni locali e ne favorirono l'assorbimento nei Paesi sopracitati allorchè le necessità della guerra lo richiedevano, ma le lasciarono cadere, togliendo loro ogni ausilio ed anzi inceppandole con divieti e controlli, non appena, finita la guerra, quelle stesse produzioni minacciavano di fare concorrenza, in molti mercati del Medio Oriente, ai similari prodotti inglesi o del Commonwealth.

Da ciò le gravi crisi che travagliano oggi l'economia dell'Eritrea, della Somalia e della Tripolitania (in Cirenaica la vita economica non ha più problemi del genere, essendo caduta in stato di completo letargo). I prodotti tradizionali e quelli nuovi dell'agricoltura e dell'industria degli italiani non trovano più sbocchi all'estero e, mentre il consumo interno si restringe sempre di più, si accumulano nei magazzini e provocano, o provocheranno per contraccolpo, una riduzione delle produzioni sempre più drastica di stagione in stagione, fino alla probabile estinzione di alcune di esse, che appena pochi anni fa sembravano avviate a sicuro successo.

Ecco, ad esempio, un brano di uno studio intitolato «Riflessi economici e sociali della situazione odierna dell'Eritrea» (2): « Tutte queste industrie lavorano oggi molto al disotto delle loro possibilità ... soprattutto per gli ostacoli che intralciano gli scambi commerciali coi paesi che non siano dell'area della sterlina e particolarmente con l'Italia ... Solo la cessazione dell'attuale amministrazione militare e la libera ripresa degli scambi commerciali con l'Italia renderebbero possibili una duratura ripresa industriale ed il conseguente miglioramento delle condizioni economiche del paese ».

In un altro studio intitolato « Per una ripresa degli scambi con la Libia » (3) si diceva: « E' ormai superfluo ripetere che la ripresa degli scambi commerciali tra l'Italia e la Libia è nei voti di tutti i ceti commerciali e industriali della Madrepatria e della Colonia, e degli stessi consumatori, i quali ne riceverebbero indubbio ed immediato vantaggio... Tutta l'economia della Colonia abbisogna assolutamente di una pronta ripresa degli scambi commerciali con la Madrepatria ».

Anche per la Somalia il problema era e tuttora è vivo. Si legge in un altro articolo, intitolato « Per una ripresa dei traffici con la Somalia » (4): « Dai nostri connazionali della Somalia arrivano continui e urgenti appelli. In tutti si lamenta la grave crisi economica in cui versa quel territorio... A noi non resta che unirci ai nostri connazionali di laggiù per chie-

(2) Bruno Aglietti in « Italiani nel Mondo », del 25-1-1947.
(3) Italo Papini, in « Impor-Export », del 12-10-1946.
(4) In « Import-Export » del 16-3-1947

dere alle Autorità britanniche di voler riesaminare al lume dell'attuale situazione politica ed economica, così mutata negli ultimi tempi, quelle direttive a cui fino ad ora si sono uniformate nel regolamento della vita del territorio ».

La completa e normale ripresa dei traffici con l'Italia è vista dunque nelle nostre vecchie Colonie come indispensabile per risolvere la grave crisi economica che le travaglia ed è ritenuta anche negli ambienti commerciali italiani come necessaria ed urgente; ma è altresì considerata con riluttanza dalle Autorità occupanti, le quali sembra si promettano vantaggi anche di carattere politico, soffocando l'economia italiana dell'Eritrea della Somalia e della Libia.

Questa riluttanza è dimostrata, fra l'altro, dalla lentezza con cui le Autorità si sono decise, quando non potevano più farne a meno, ad aderire a qualche pressante richiesta delle categorie economiche coloniali, e dalla gradualità con cui hanno mitigato a poco a poco le prime draconiane disposizioni in materia di traffici con l'estero.

Infatti, nei primi tempi successivi all'occupazione, come si è detto, nessuna operazione commerciale fu ammessa con l'estero. Successivamente, soprattutto perchè si rendevano indispensabili certe importazioni e perchè alcuni prodotti delle nostre Colonie potevano servire ai fini dell'approvvigionamento del vasto scacchiere di guerra, qualche scambio fu ammesso, ma solo con determinati Paesi, e le relative licenze furono assegnate a ditte di fiducia, preferibilmente scelte tra quelle già operanti nei paesi sotto controllo britannico del Medio Oriente, che prontamente avevano impiantato proprie filiali a Tripoli, Bengasi, Asmara e Modagiscio.

Poi questi scambi si ampliarono, e non furono più limitati alla cosidetta « area della sterlina », ma restarono soggetti, salvo poche eccezioni, al vincolo del regolamento in valuta. A questo proposito è interessante citare il seguente passaggio della Relazione del Presidente della Camera di Commercio della Somalia per l'anno 1945-1946: « Malgrado la guerra in Europa fosse finita e quella in Estremo Oriente ai suoi ultimi guizzi, il commercio in generale e quello della Somalia in ispecie non hanno beneficiato di quella pronta ripresa che era nei voti di tutti. Le restrizioni negli scambi internazionali, causate dai controlli valutari e dal sistema delle quote e delle licenze, sono state mantenute quasi inalterate... Le speranze per la ripresa dei nostri traffici sono state ravvivate dalle recenti disposizioni sul commercio con i paesi fuori dell'area della sterlina, che rappresentano indubbiamente un notevole passo verso la normalizzazione mediante un più razionale e intenso scambio di prodotti fra i paesi complementari. Debbo però richiamare l'attenzione dei soci sulla nota del Trade Commissioner, secondo la quale viene nettamente confermato che gli scambi di merci non sono ammessi. Le esportazioni e le importazioni sono considerate operazioni distinte ed indipendenti l'una dall'altra, e per ciascuna è indispensabile l'apertura di credito in valuta ».

In tal modo, dunque, sia per la Somalia che per l'Eritrea e la Libia, gli scambi coi paesi fuori dell'area della sterlina — sia pure con regolamento in valuta — sono stati ammessi, almeno teoricamente, e quindi anche con l'Italia. Il fatto è che le condizioni, le prescrizioni e le eccezioni sono tante e sul terreno pratico si sono incontrati tali ostacoli da renderli estremamente difficoltosi. Nel paragrafo che segue ciò è messo in evidenza.

Da parte italiana, ovviamente, nessuna difficoltà si porrebbe al sistema degli scambi in compensazione, a cui si possono applicare le norme ormai note già in vigore ante guerra; non così però da parte inglese, salvo qualche rara operazione, autorizzata di volta in volta, secondo convenienza.

Recentemente un certo ottimismo si era diffuso in seguito alla notizia di approcci tra Autorità inglesi ed italiane, tendenti a mettere in essere degli accordi commerciali; senonchè solo per la Tripolitania un accordo è stato stipulato, in effetti.

Per l'Eritrea, un rappresentante del Trade Commissioner della B.M.A. prese contatto alcuni mesi fa con funzionari del nostro Ministero del Commercio Estero — prospettando la possibilità di importazione in Eritrea di articoli di abbigliamento, mobilio, carta ed affini, articoli elettrici, ecc. —, ma la cosa non ha avuto ancora alcun seguito.

Per la Somalia, dopo varie proposte (si pensava ad un certo momento ad un movimento di ben 100 milioni di lire nei due sensi) che non hanno avuto la minima attuazione, quella B.M.A. ha improvvisamente emanato delle norme restrittive, in accordo con la direttiva « produrre ed esportare di più, consumare di meno » e con la « questione del dollaro », per cui l'economia somala viene ancor più strettamente aggiogata agli interessi dell'Impero.

Per la Libia — vale a dire per la sola Tripolitania —, come si è detto, si è invece concretato un accordo, nel giugno 1947, in forza del quale si verificherà uno scambio per un ammontare notevole: 350.000 sterline, pari a circa un miliardo di lire in esportazione e altrettanto in importazione. Questa cosidetta « operazione speciale », comprende due gruppi di merci da scambiarsi in compensazione privata — cioè senza esborso di valuta — con l'intermediazione dell'Istituto per il Commercio Estero (5): uno per 100.000 sterline e uno per 250.000. Su questo ammontare, l'Istituto ha concesso, a tutto ottobre c. a., autorizzazioni per circa 127.000 sterline, ma non risulta che in effetti siano già avvenute importazioni o esportazioni nell'ambito di questo accordo. Le merci esportabili dall'Italia sono: tessuti, macchine e loro parti, lavori in metallo, mobili e altri lavori in legno, materiale da costruzione ed attrezzatura, prodotti chimici e farmaceutici, strumenti scientifici e di precisione, frutta e ortaggi, vini e liquori, carta e stampati, ecc.; mentre quelle esportabili dalla Tripolitania sono: tonno e altri pesci, natron, datteri per distillazione, alfa e sparto, tabacco, rottami metallici, calzature e pelletterie, henna, cereali, uova, lana, primizie ortofrutticole e legumi, stracci e molte altre.

II. - *Le disposizioni regolanti il commercio tra l'Italia, Eritrea, Somalia e Libia emanate dalle Autorità britanniche*, non sono note per intero per ciascuna Colonia; per cui ci si deve limitare a citare quelle i cui testi sono disponibili in Italia, sufficienti tuttavia a dare un quadro generale della situazione.

Per l'*Eritrea* il primo accenno a scambi commerciali con l'Italia si ebbe in questa circolare dal Trade Commissioner della primavera 1946: « Poichè nel futuro potrebbero essere autorizzate, a condizioni da fissarsi, le importazioni dall'Italia, sarebbe utile fin d'ora conoscere i dettagli

(5) Vedi, per i particolari, il « Bollettino dell'I.C.E. » del 18-6-1947.

delle merci attualmente offerte da esportatori italiani e commercianti locali, allo scopo di fare un preventivo, da trasmettere alle competenti Autorità al Cairo, sul volume delle eventuali importazioni ».

Nel maggio 1946 fu anche pubblicato un Avviso Legale del Trade Commissioner che diceva: « Le esportazioni per l'Italia sono state approvate a condizione che il pagamento delle merci esportate venga effettuato in sterline attraverso Londra », e proseguiva specificando che non erano esportabili certe merci comprese in un'apposita « short list » e che l'esportatore avrebbe dovuto esibire un permesso d'importazione rilasciato dal Governo italiano e dimostrare di possedere un credito di un certo ammontare presso una banca britannica, ecc.

In definitiva, ed in pratica, gli scambi con l'Italia debbono avvenire unicamente con pagamento in sterline, tramite una banca inglese (la Barclay's Bank, che è stabilita anche in Eritrea), nè più nè meno che gli scambi in valuta con altri Paesi esteri, e gli importatori ed esportatori dell'Eritrea, oltre alla licenza di commercio (che non a tutti viene concessa), debbono munirsi di volta in volta di appositi permessi di importazione ed esportazione — in quanto per diversi prodotti esistono divieti di importazione o di esportazione — e dimostrare di essere in possesso della necessaria valuta e di un corrispondente permesso, rispettivamente di esportazione o di importazione, rilasciato dalle competenti Autorità in Italia.

Può citarsi, a complemento, la disposizione con cui, alla fine del 1946, dopo reiterate richieste delle categorie interessate, le Autorità britanniche autorizzarono l'invio in Italia dei libri contabili, dei registri commerciali e degli altri documenti e corrispondenze d'uso, limitatamente però alle ditte non sottoposte al controllo della B.M.A. o del Custode dei Beni Nemici.

Per la *Somalia*, si può dire sommariamente che anche in materia di ripresa dei traffici con l'Italia quelle Autorità si dimostrarono ancora più rigorose di quelle dell'Eritrea e della Libia. Le stesse trattative che nell'estate 1946 i Ministeri degli Affari Esteri e del Commercio Estero avevano intrapreso con la Commissione Alleata, a Roma, si limitavano infatti alla ripresa degli scambi con la Libia e l'Eritrea, che dipendono dal Middle East Command, con sede al Cairo, mentre la Somalia dipendeva dall'East Africa Command, con sede a Nairobi. Più tardi fu reso noto (6) che la questione degli scambi italo-somali era oggetto di trattative apposite tra il Governo Italiano e la Commissione Alleata, ma queste non sono mai giunte a risultati concreti; e infatti, praticamente, non è stata concessa che qualche rarissima autorizzazione caso per caso.

Oltre al generico Proclama n. 60 del 1941, che vincolava rigidamente ogni movimento commerciale, la materia è oggi regolata dall'Avviso del 21 agosto 1947 del Trade Commissioner, il quale richiama l'obbligo della preventiva autorizzazione per tutte le merci da importare in Somalia, sotto pena della confisca già prevista dall'art. 7 del predetto Proclama. In conseguenza, le sole merci contrattate prima del 21 agosto nell'area della sterlina — sempre che abbiano lasciato il porto d'origine in via regolare e con dichiarata destinazione per la Somalia — potranno essere autorizzate a entrare nel territorio, all'atto dell'arrivo in un porto somalo. Però, in attesa delle disposizioni che dovranno regolare la materia in conformità alle nuove direttive finanziarie britanniche (e cioè in maniera sempre più restrittiva specialmente per le merci in qualche modo collegate col dollaro), sono sospese le licenze di importazione sia di merci in quota che di merci extra quota provenienti da paesi a valuta pregiata e non (salvo il Kenya), mentre non verranno rilasciate nuove licenze del genere.

(6) vedi « Notiziario dell'Associazione fra le Imprese Italiane in Africa », settembre 1946, pag. 8.

Per la *Libia* — o per meglio dire, per la Tripolitania — fondamentale è il Proclama 118 dell'Amministratore Capo della B.M.A., che stabilisce testualmente: « (art. 1) E' fatto divieto, senza preventiva autorizzazione del Controllore dei Rifornimenti Civili o di un Ufficiale appositamente delegato, di esportare dalla Tripolitania o di importare in essa, come pure di cagionare, permettere o tentare che venga esportato o importato qualunque bene mobile, compresi gli animali. (art. 3) Il controllore dei Rifornimenti Civili, o l'Ufficiale delegato, possono a loro giudizio concedere o negare l'autorizzazione e possono altresì vincolarla a quelle condizioni che ritengano necessarie ed opportune nei singoli casi. (art. 4) Chi contravviene alle disposizioni del presente Proclama o alle condizioni stabilite dal Controllore dei Rifornimenti Civili, ai termini del precedente art. 3, commette reato punibile, previo giudizio di responsabilità, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 96.000 M.A.L. o con entrambe le pene ».

Il divieto d'importazione è reso poi più efficace dal disposto dell'art. 4 del Proclama 120: « E' fatto divieto di disporre o di far uso di merci d'importazione per le quali è necessario un permesso a termini del Proclama 118, se non in conformità con quanto prescrive il permesso del Controllore dei Rifornimenti Civili, ecc. ».

Come si vede, il divieto generico d'importazione e d'esportazione può essere superato mediante un'autorizzazione della competente Autorità locale; ma altre norme restrittive esistono: doganali, valutarie, annonarie, ecc., simili a quelle in vigore anche in Eritrea e Somalia:

a) il Proclama 108, che vieta la detenzione di determinate valute e l'esportazione di tutte le valute o titoli di credito ecc.;

b) Il Proclama 116, che sospende « il trattamento preferenziale prima d'ora beneficiato dalle merci importate dal Regno d'Italia o dai territori sotto l'Amministrazione »;

c) L'Ordinanza n. 27, che, in applicazione del Proclama 120, elenca le seguenti merci che sono considerate « beni di prima necessità » e non possono formare oggetto di atti dispositivi senza autorizzazione: alimentari (frumento e orzo e relative farine, caffè, the, zucchero, datteri pressati, oli d'oliva, d'arachidi e di cotone e prodotti per la cui fabbricazione si impiegano le suddette merci); tessili (materie tessili, filati, fibre, garze di cotone, seta, seta artificiale o mista, e prodotti per la cui fabbricazione si impiegano le suddette merci); macchinari (tutti quelli non azionati da forza umana o animale e relative parti di ricambio e accessori, equipaggiamenti elettrici, attrezzi per congiungere, saldare e tagliare, tubazioni, raccordi, ferro tondo e piatto, lamiere ondulate, fili metallici isolati o no); gomma e cuoi, calzature, strisce e cinghie, pelli bovine; varie (carbone e carbonella, legna da ardere, petrolio, sacchi, lampadine elettriche, medi-

cinali, stupefacenti, prodotti farmaceutici, apparati sanitari, alcole e spiriti, benzina, olio Diesel, lubrificanti e grassi);

d) L'Ordinanza n. 28, relativa ai prezzi massimi all'ingrosso e al dettaglio;

e) L'Ordinanza n. 29, che dà al Controllore dei Rifornimenti Civili la facoltà prevista dal Proclama 120 di « dichiarare genere razionato ogni merce in tutto o in parte del territorio », dopo di che è fatto divieto di disporre di essa senza apposito permesso;

f) L'Ordinanza n. 30, che, ancora riferendosi al Proclama 120, pone il divieto di compire atti dispositivi dei seguenti generi senza autorizzazione: carbone vegetale e minerale, coke, ghiaccio, sapone per uso commerciale, benzina, grassi lubrificanti, alcole, acquavite, grappa, zibibbo.

Infine, a disciplinare praticamente gli scambi da e per l'Italia, salvo tutte le altre disposizioni vigenti, sono intervenute nel 1946 le norme seguenti, scaturite dagli accordi corsi tra il Governo Italiano e la Commissione Alleata e tuttora applicabili, con modifiche, a tutte le trattazioni, salvo alcune compensazioni private allora già approvate, e salvo, oggi, la già citata « operazione speciale ».

Quelle norme si basano su: approvazione iniziale del Controllore degli Approvvigionamenti Civili della B.M.A., susseguente autorizzazione da ottenersi dal War Office di Londra, e rilascio di licenze da parte del Governo Italiano e della Commissione Alleata; e disponevano che:

a) allo scopo di superare le difficoltà di carattere valutario e consentire all'Italia di ricavare sterline dalle sue esportazioni, con cui acquistare prodotti essenziali dai paesi dell'area della sterlina, i pagamenti delle transazioni fossero effettuati attraverso la filiale della Banca d'Italia a Londra, o a mezzo dei conti correnti in sterline delle ditte italiane interessate, e gli accreditamenti passassero attraverso la Barclay's Bank di Tripoli;

b) fossero prese in considerazione solo le domande di importazione di prodotti essenziali alla comunità locale scarseggianti in Tripolitania e prontamente disponibili in Italia, i quali potessero essere rivenduti al pubblico a prezzi inferiori a quelli attuali;

c) dato lo scopo di mettere l'Italia in grado di ottenere sterline dalle sue operazioni, essa potrà solo essere interessata all'importazione di merci non ottenibili da altre fonti, o reperibili in Tripolitania a prezzo più basso che altrove e rivendibili in Italia a prezzo più basso di quello corrente.

A complemento di queste norme, alla fine del 1946 è stato precisato che sarebbero state esaminate con particolare attenzione le domande di importazione di merci di prima necessità scarseggianti in Libia, come tessuti, filati ecc.

Comunque, questo è importante, veniva ribadita l'inammissibilità di scambi in compensazione, una volta condotti a termine i pochissimi fino allora autorizzati, per limitati quantitativi di tonno, lana grezza, ecc. Viceversa la nota operazione speciale, sei mesi dopo, derogava opportunamente alla precedente direttiva ammettendo il grande scambio in compensazione di un miliardo di lire.

Le disposizioni emanate dalle Autorità italiane sia in accordo con quelle

britanniche e sia nella propria competenza a regolare in genere la materia degli scambi con l'estero (e quelli con le ex Colonie, allo stato dei fatti, sono tali) sono le seguenti:

a) Il D. L. Lt. 26 marzo 1946, n. 139, per il quale l'Ufficio Italiano dei Cambi mette a disposizione degli esportatori di merci nazionali il 50 % delle valute, cedute al predetto ufficio in corrispettivo del prezzo delle merci esportate, in modo che gli esportatori stessi, o terze persone cessionarie, possano con detta quota acquistare all'estero merci necessarie al consumo italiano.

b) Il D. M. 13 aprile 1946, che tra l'altro autorizza le dogane a consentire l'ingresso di certe merci (indicate in apposita tabella) a semplice presentazione da parte dell'importatore del « benestare bancario » attestante che dette merci sono già state pagate con l'utilizzo dei « conti di valuta » di cui al precedente decreto legislativo, e prevede che per l'importazione di merci di un'altra categoria (indicate in altra tabella) le dogane debbano esigere anche la presentazione, da parte dell'importatore, di una speciale licenza ministeriale d'importazione.

c) Il D. M. 3 settembre 1946, che fra l'altro sostituisce le predette due tabelle d'importazione con altre, nelle quali sono comprese le seguenti voci, che possono interessare ai fini degli scambi italo-coloniali: tabella A — sparto, cotone, cascame di cotone e di lana, crino animale e greggio, rottami di ferro e acciaio, mica, semi di palma dum anche tagliati, resine, gomme-resine e balsami, erbe aromatiche ed esotiche, pelli grezze secche e marinate; tabella B — frumento, orzo, granoturco, patate, semi oleosi e relativi panelli, olio di oliva, vegetali filamentosi.

d) La circolare n. 252421 del Ministero del Commercio Estero in data 10 settembre 1946, che, nell'ambito di queste disposizioni generali e in conformità degli accordi presi con le Autorità britanniche, detta le disposizioni per gli scambi con la Tripolitania, che così si riassumono: le operazioni di importazione e di esportazione potranno avere luogo direttamentre tra le ditte private interessate, con regolamento in sterline attraverso Londra. Per le merci la cui esportazione con pagamento in valuta libera è ammessa direttamente dalle dogane, *l'esportatore* dovrà esibire alla dogana di uscita il prescritto benestare bancario dal quale risulti l'impegno di cessione della valuta; per le altre merci dovrà esibire alla dogana, oltre al benestare bancario, anche un apposito permesso rilasciato dalla Direzione Generale delle Dogane su conforme determinazione del Ministero del Commercio Estero. In ambedue i casi dovrà preventivamente accertarsi che il compratore abbia ottenuto dalle Autorità britanniche della Tripolitania il permesso di importare la merce dall'Italia. I ricavati in valuta delle suddette esportazioni saranno soggetti alle norme contenute nel D. L. Lt. 26 marzo 1946, nel D. M. 13 aprile 1946 e nel D. M. 3 settembre 1946. Per le merci la cui importazione è consentita direttamente dalle dogane in base al D. M. 3 settembre 1946, *l'importatore* dovrà esibire alla dogana di entrata lo speciale benestare bancario prescritto dal citato D. M. 13 aprile 1946; per le altre merci dovrà esibire anche un apposito permesso rilasciato dal Ministero delle Finanze su conforme determinazione del Ministero del Commercio con l'Estero; in ambedue i casi dovrà preventivamente

accertarsi che il venditore abbia ottenuto dall'Autorità britannica il permesso di esportare la partita di merce verso l'Italia. Per il regolamento in sterline, attraverso Londra, del valore delle merci importate, gli importatori si varranno delle disponibilità di valuta lasciate a disposizione degli esportatori in base ai citati D. L. Lt. 26 marzo 1946 e D. M. 13 aprile 1946.

Le operazioni di compensazione privata non verranno *ulteriormente* autorizzate. Verrà dato corso a quelle che abbiano già ottenuto l'autorizzazione delle competenti Autorità italiane e britanniche.

III. — Com'è noto, la pubblicazione delle statistiche commerciali è stata alquanto irregolare durante la guerra, ed anzi ad un certo punto fu del tutto sospesa. I fascicoli « Statistiche del Commercio con l'Estero » dell'Istituto Centrale di Statistica, che recavano i dati relativi agli scambi con l'Africa Italiana quando già sospesa ne era la pubblicazione nel « Bollettino Statistico dell'Africa Italiana » edito dall'Ufficio Studi del Ministero dell'A.I., nel 1943 si limitarono ai dati dal 1° gennaio al 25 febbraio; dopo di che non apparvero più fino al 1946. Con quest'anno la pubblicazione ritornò normale anche per quanto concerne gli scambi tra l'Italia e le sue Colonie, ancorchè in regime di occupazione militare.

Riporteremo perciò ora solo i dati disponibili, desumendoli dalle citate statistiche. Nello specchio che segue sono compresi i dati degli anni 1939 e 1940 per agevolare il confronto con quelli ridotti del periodo successivo, caratterizzato inoltre dalla svalutazione progressiva della moneta; e non sono invece compresi quelli del 1944 e 1945 perchè mai pubblicati (è tuttavia notorio che in detto biennio gli scambi furono praticamente nulli):

Valore delle merci importate in Italia dall'A. I. ed esportate in A. I.
(in milioni di lire)

ANNO	IMPORTAZIONE DA		ESPORTAZIONE IN	
	LIBIA	A. O. I. (*d*)	LIBIA	A. O. I. (*d*)
1939	99	156	736	1 586
1940	47	190	754	785
1941	74	6	578	(*e*)
1942 (*a*)	38	(*e*)	473	—
1943 (*b*)	19	—	1	—
1944	—	—	—	—
1945	—	—	—	—
1946	93	25	83	
1947 (*c*)	68	502	47	93

N. B. - *a*) dal 1° gennaio al 27 agosto — *b*); dal 1° gennaio al 25 febbraio — *c*); dal 1° gennaio al 30 giugno — *d*) compresa l'Etiopia, fino al 1941 — *e*) meno di un milione di lire.

Allo scopo di meglio dimostrare quali merci concorrano a formare questo commercio, e in che quantità, e quale parte in esso abbiano i tre territori (Eritrea, Somalia e Libia), sceglieremo l'anno 1946, del quale si possono citare dati completi, desumendoli dalle già citate statistiche:

Merci importate ed esportate dall'Italia in Libia, Eritrea e Somalia e viceversa (1946)

		IMPORTAZIONE		ESPORTAZIONE	
		Quantità	Valore (migliaia di lire)	Quantità	Valore (migliaia di lire)
Carni salate, affumicate, ecc. (*Libia*)	Q.li	6	145	—	—
Pesci (specialmente tonno) (*Libia*)	,,	2 739	82.822	—	—
Caffè (*Eritrea*)	,,	345	2.669	—	—
Frumento (*Libia*)	,,	—	—	3.000	1.200
Datteri (*Libia*)	,,	1 296	4.406	—	—
Cordami e altri manufatti di lino, canapa, iuta (*Libia*)	,,	—	—	54	1.243
Reti (*Libia*)	,,	—	—	29	1.015
Filati di cotone (*Eritrea*)	,,	—	—	36	1.109
Lana naturale (*Eritrea*)	,,	103	949	—	—
Calze e altri manufatti di seta (*Libia*)	Kg.	43	10	120	1.397
Tessuti di fibre artificiali (*Libia*)	,,	—	—	37.974	69.461
,, ,, ,, (*Somalia*)	,,	—	—	922	769
Manufatti di fibre artificiali (*Libia*)	,,	—	—	897	2.259
Oggetti cuciti di fibre artificiali (*Libia*)	,,	—	—	798	1.621
Lavori di ferro, acciaio e ghisa (*Libia*)	Q.li	—	—	38	732
Altri lavori di metallo (*Libia*)	,,	—	—	7	549
Autoveicoli (*Eritrea*) (n. 3)	,,	250	1.200	—	—
Lavori di smeriglio, ecc. (*Eritrea*)	,,	—	—	9	72
Terraglie (*Libia*)	,,	—	—	45	1.037
Doghe per botti (*Libia*)	,,	—	—	40	150
Madreperla greggia (*Eritrea*)	,,	993	1.129	—	—
Terre coloranti naturali (*Libia*)	,,	—	—	385	2.635
Pelli bovine crude (*Eritrea*)	,,	1.366	8.556	—	—
Pelli caprine crude (*Libia*)	,,	118	2.204	—	—
,, ,, ,, (*Eritrea*)	,,	173	2.008	—	—
Pelli ovine crude (*Libia*)	,,	318	943	—	—
Pelli di capretto crude (*Eritrea*)	,,	132	2.435	—	—
Pelli altre crude (*Eritrea*)	,,	30	332	—	—
Pelli preparate (*Eritrea*)	,,	619	7.231	—	—
Pellicole cinematografiche positive (*Eritrea*) (m. 120.000)	Kg.	—	—	1.150	310

Dal confronto di questo modestissimo commercio dei nostri giorni con quello che è stato illustrato sinteticamente al principio di questo studio, ognuno trae agevolmente la logica conclusione.

Se nel 1938 (anno normale) il valore complessivo del commercio italo-coloniale fu di oltre tre miliardi e mezzo di lire (non svalutate), è legittimo ritenere che, eliminati gli ostacoli di natura politica coll'auspicata attribuzione dell'amministrazione fiduciaria all'Italia e superato un primo periodo di riorganizzazione e ripresa generale di tutte le attività economiche ora languenti, ben presto l'intercambio tra l'Italia e le sue vecchie Colonie data la complementarietà delle rispettive economie, potrebbe raggiungere e poi superare di gran lunga quell'ammontare. Occorre appena dire che di ciò si avvantaggerebbero non solo il mercato italiano ma anche quello libico,, eritreo e somalo, e non solo gli italiani ma anche i nativi.